

06/09/2011-55/00 H

ADS(Napoli)

Scadenza 25/07/2012

CT 113216/2003

Avv. DI SIRIO GIUSEPPE

REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli - sezione VIII civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Angela Arena ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte al n. 12782 e al n. 37808 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2003, avente ad **OGGETTO**: responsabilità dei genitori, tutori e dei maestri, e vertente

TRA

Giordano Francesco e Marinelli Marina, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Giordano Alessia, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Leone e Alfredo Affaitati, presso cui hanno eletto domicilio, come da procura in atti

ATTORE

E

Ministero della Pubblica Istruzione, ora Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca-Scuola Media Statale "Pavese" di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata *ope legis* in Napoli alla Via Diaz n. 11 presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

CONVENUTA

NONCHE'

S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto e Roberto Raio, presso cui ha eletto domicilio, come da procura in atti

CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI

ATTORI: accogliere la domanda e condannare la convenuta e la chiamata in causa al pagamento della somma di €5.165,00, o la diversa somma equitativamente liquidata a titolo di danni, spese mediche e etc., rivalutazione

9316/H

Rep 12393

1232

Verifica
doc. allegati
Raio (avv.)

Q

monetaria ed interessi, con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori costituiti per anticipo fattone.

CONVENUTA: rigetto della domanda perchè infondata e, in via subordinata, dichiarare la S.p.A. Unipol tenuta a rivalerla di quanto fosse costretta a pagare agli attori, con vittoria di spese.

CHIAMATA IN CAUSA: rigetto della domanda.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, Giordano Francesco e Marinelli Marina, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Giordano Alessia, esponevano che il giorno 16.10.01, il predetto minore, alunno della della Scuola Media Statale "Pavese" di Napoli, durante l'ora di educazione fisica mentre si allenava in pista, rovinava al suolo riportando lesioni personali, per il cui risarcimento conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il Ministero della Pubblica Istruzione.

Questo si costituiva e resisteva alla domanda, di cui chiedeva la reiezione. In ogni modo, previa autorizzazione dell' Istruttore, chiamava in causa la S.p.A. Unipol, che garantiva la copertura del suddetto istituto scolastico.

Si costituiva la S.p.A. Unipol, la quale eccepiva la prescrizione e la carenza ddi copertura assicurativa non rientrando l'evento tra i rischi assicurati e chiedeva perciò la reiezione della domanda contro di essa proposta.

Disposta la riunione dei dei giudizi aventi il medesimo oggetto e le medesime parti.

Ammesse ed espletate prova per testi e ctu, mutata la persona fisica con l'odierno Giudicante, la causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva riservata per la decisione.

Preliminarmente, in punto di diritto, occorre premettere che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attore deduceva espressamente a sostegno della propria domanda la norma di cui all'art. 2048 c.c. ed esponeva come elementi fondanti la responsabilità ascrivibile al convenuto proprio l'omessa vigilanza e controllo dei precettori diretta ad impedire che

gli alunni compiano atti dannosi a terzi, mentre soltanto in sede di conclusioni veniva posto a fondamento della responsabilità dell'ente convenuto la diversa fattispecie della responsabilità ex art. 1218 c.c. secondo l'indirizzo dato dalla Suprema Corte (con la sentenza del 27 giugno 2002 n. 9346, e quindi anteriore anche ad entrambi gli atti di citazione e quindi già conoscibile dal procuratore degli attori).

Segnatamente, tenuto conto che la genericità della "causa petendi" è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, occorre aver presente che il potere del giudice di inquadrare la domanda nella cornice giuridica appropriata, allorché la parte non abbia espressamente scelto e invocato le norme di diritto poste a fondamento dell'azione, deve comunque essere esercitato nel rispetto dell'articolo 112 del c.p.c., non superando il petitum e la causa pretendi, tempestivamente formulati nei termini perentori fissati dall'art. 183 c.p.c., intesi come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, posta a fondamento della pretesa.

Ciò posto, deve ritenersi che l'attore abbia voluto agire per il risarcimento del danno pecunio a carico della Amministrazione convenuta, la responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c., non potendo (non senza violare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato) qualificarsi la domanda come proposta anche in base alla diversa responsabilità ex art. 1218 c.c.

Passando al merito, atteso che l'istante intende far valere la responsabilità della struttura scolastica per omessa vigilanza, durante l'orario scolastico, vale ricordare che anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi, conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e precisamente con il Ministero dell'Istruzione, e non con i singoli istituti, ancorché dotati di autonomia. Pertanto, essendo riferibili direttamente al Ministero, e non ai singoli istituti, gli atti anche illeciti posti in essere dal personale scolastico, sussiste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, difettando viceversa la legittimazione in

testa alla singola scuola (così Cassazione civile 10 maggio 2005 n. 9752; Cassazione civile 29 aprile 2006 n. 10042).

Nel merito ritiene il Tribunale che pacifica in atti risulta la veridicità del fatto-evento (nemmeno mai contestato dalle altre parti in corso di causa), alla luce di quanto emerge dal tenore della denuncia-infortunio in atti e confermata dall'istruttoria espletata.

Tanto premesso, si deve rilevare che la responsabilità indiretta prevista dall'art. 2048 cod. civ. a carico dei genitori, dei tutori e dei precettori per i danni cagionati dai figli minori, dalle persone soggette alla tutela o dagli allievi non si estende a qualsiasi evento pregiudizievole derivante dal comportamento di questi ultimi; la norma in esame, precisando che il fatto dannoso deve essere qualificabile come illecito, presuppone infatti la natura dolosa o colposa della condotta del figlio, dell'incapace o dell'allievo, con la conseguenza che, qualora nessun addebito possa essere ascritto agli stessi, deve escludersi anche la responsabilità del genitore, del tutore o dell'insegnante.

Essa trova poi applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia autoprocurato un pregiudizio; la caduta accidentale del minore risultava del tutto imprevedibile da parte della persona addetta alla sua sorveglianza - impossibilitata ad intervenire per impedire il fatto dannoso - la cui responsabilità resta, così, esclusa anche a norma dell'art. 2048 c.c., per *culpa in vigilando* (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 1995, n. 5268).

Segnatamente, dall'intero materiale probatorio in atti, emerge con certezza che il danno subito dalla minore non sia ascrivibile alla condotta di altri minori frequentanti la scuola, non potendosi quindi ritenere sicuramente operante la previsione di cui all'art. 2048 c.c., essendosi trattato di un infortunio conseguenza della sola attività del minore, che, svolgendo

l'attività sportiva in questione, cadeva al suolo riportando le lesioni per cui è causa.

Tuttavia, anche ove non si volesse ravvivare una responsabilità degli insegnanti ai sensi dell'art. 2048 c.c., per effetto dell'illecito commesso dal minore affidato alla loro sorveglianza, in relazione alla fattispecie in esame, e quantunque si volesse fare applicazione di quanto statuito sul punto dalle Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza del 27 giugno 2002 n. 9346, ove, una volta esclusa all'ipotesi di lesioni auto-procuratesi dal minore la previsione di cui all'art. 2048 c.c., si è ritenuto comunque di potere configurare una responsabilità della scuola di natura contrattuale, venendosi ad instaurare, a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo e della conseguente ammissione alle lezioni, un vincolo a carattere negoziale.

Pur configurandosi in tali termini il rapporto esistente tra allievo e scuola, e quindi volendosi applicare a regola di cui all'art. 1218 c.c. che pone una presunzione di responsabilità a carico del debitore, comunque difenderebbero i presupposti nel caso in esame.

Invero da quanto emerge dalle stesse dichiarazioni di parte attrice e dall'istruttoria espletata il giorno dell'infortunio, l'insegnante era presente mentre la classe del minore effettuava l'ora di educazione fisica in palestra, restando presente durante l'esecuzione degli esercizi; e che la caduta della minore avveniva durante la corsa e che non vi fu alcun concorso a parte di altri studenti, atteso che l'esercizio veniva effettuato da un allievo alla volta, né dallo stato dei luoghi in cui veniva svolto l'esercizio.

Ebbene dalla ricostruzione dei fatti quale emerge dalla prova assunta in corso di causa, deve ritenersi che sia stata offerta da parte della scuola la prova liberatoria richiesta dalla norma in oggetto, in quanto risulta provato che l'esercizio è stato svolto in un luogo appositamente dedicato tale attività e sotto la costante vigilanza dell'insegnante, così che la caduta appare frutto o di una disattenzione dello stesso allievo ovvero è riconducibile al rischio insito in ogni attività sportiva, anche laddove risultino adottate tutte le precauzioni del caso, non potendosi eliminare del



tutto l'alza ricollegabile allo svolgimento di un'attività fisica che mette alla prova le capacità atletiche del praticante.

La domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto Ministero va dunque rigettata; tuttavia, ricorrendo giusti motivi nei differenti indirizzi interpretativi, le spese di lite relative possono dichiararsi interamente compensate tra le parti, rimanendo le spese di cui a carico di parte attrice.

Quindi la domanda di manleva, proposta dal convenuto Ministero nei confronti dell' Unipol s.p.a., deve essere rigettata, in quanto assorbita dalla pronuncia di rigetto della domanda principale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli - VIII sezione civile- definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Giordano Francesco e Marinelli Marina, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Giordano Alessia, nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, ora Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca-Scuola Media Statale "Pavese" di Napoli, e S.p.A. Compagnia Assicuratrice Unipol, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Dichiarà assorbita la domanda di garanzia avanzata nei confronti della Unipol S.p.A.;
- 3) Compensa le spese di tra le parti, rimanendo le spese di cui a carico di parte attrice.

Così deciso in Napoli il 20/06/2011.

La P.
IN CAN.

25 LUG. 2011

IL DIRETTORE
della Sezione VI

Il Giudice

Dott.ssa Angela Arena

IL CANCELLIERE